Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII — **Roma — Sabato, 17 aprile 1926** — **Numero 90**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — **LEGGI E DECRETI**

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

BANDI DI CONCORSO

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 900.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 577.

Estensione a Fiume ed al territorio annesso, degli ordinamenti sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Riconosciuta la necessità di estendere alla città di Fiume e territorio annesso norme analoghe a quelle già emanate col R. decreto 22 marzo 1923, n. 699, per le altre Provincie annesse al Regno;
Udito il Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati:

1° le leggi sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale (testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1058, con le modifiche apportatevi con l'art. 2 della legge 8 febbraio 1925, n. 88, e con l'art. 7 della legge 18 giugno 1925, n. 1094);

2° il regolamento di procedura davanti la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 643;

3° il regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa sugli affari giurisdizionali, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 644;

4° la legge sul gratuito patrocinio approvata con R. decreto 30 dicembre 1923, n 3282, ed il regolamento per il gratuito patrocinio innanzi alle giurisdizioni amministrative, approvato con R. decreto 17 agosto 1907, n. 640.

Art. 2.

Le leggi di cui al n. 1 del precedente articolo sono applicabili nella città di Fiume e territorio annesso in quanto siano estesi ai medesimi gli ordinamenti amministrativi e le norme cui le dette disposizioni si riferiscono.

Per gli ordinamenti e le norme già estese il ricorso è dato contro atti o provvedimenti che siano stati notificati dopo l'entrata in vigore del presente decreto o per i quali non sia ancora scaduto il termine per l'impugnabilità dei medesimi.

Art. 3.

Sono anche proponibili innanzi alla Giunta provinciale amministrativa, osservando la procedura prescritta dalle norme di cui all'articolo primo, i ricorsi contro atti o provvedimenti emanati in base a disposizioni tuttora vigenti a Fiume, e finchè vi abbiano vigore, semprechè essi siano da dette disposizioni ammessi davanti ad autorità non più competente a termini del presente decreto, e, per l'oggetto cui si riferiscono, rientrino nei limiti della competenza attribuita alla Giunta provinciale amministrativa.

Il ricorso è proponibile nei trenta giorni dalla notificazione se i provvedimenti siano notificati dopo l'entrata in vigore del presente decreto, e nel termine fissato dalle disposizioni vigenti in Fiume e territorio annesso se notificati prima della data anzidetta.

Art. 4.

I giudizi già istituiti davanti ad autorità non più competente a termini del presene decreto sono devoluti di ufficio dal Prefetto alla Giunta provinciale amministrativa, che ne conoscerà a norma dei precedenti articoli

A tale scopo il Prefetto farà depositare gli atti relativi ai predetti giudizi nella segreteria della Giunta provinciale amministrativa, nel termine di trenta giorni dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto, notificando agli interessati l'avvenuto deposito.

Art. 5.

Qualora la Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale ritenga che la controversia sia di competenza dell'autorità giudiziaria o del Consiglio di Stato o della Corte dei conti o questi la dichiarino nei confronti della prima o fra di loro le parti interessate potranno riassumere l'istanza davanti l'autorità designata come competente nel termine stabilito per adirla direttamente e computabile dalla notificazione della dichiarazione di incompetenza.

Art. 6.

Finchè non sarà introdotto l'ordinamento giudiziario del Regno, le notificazioni di atti richiesti dalle disposizioni di cui all'art. 1, saranno eseguite dai messi comunali o secondo altri sistemi tuttora in vigore, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 7.

Quando nei testi di cui all'art. 1 si fa richiamo a disposizioni del Codice di procedura civile, si intende fatto riferimento alle disposizioni del Codice di procedura civile nel Regno.

Art. 8.

L'art. 25 del regolamento 17 agosto 1907, n. 643, è sostituito dal seguente:

« La copia tanto delle decisioni quanto di ogni altro provvedimento o atto giudiziale, è rilasciato dalla segreteria sulla competente carta da bollo ».

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Da tale data sono soppressi il Consiglio governativo di Fiume e le giurisdizioni a questo succedute ed è abrogata ogni altra disposizione contraria o diversa da quelle sancite nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 63. — COOP

Numero di pubblicazione 901.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 579.

Estensione a Fiume ed al territorio annesso, della legge comunale e provinciale (testo unico 4 febbraio 1915, n. 148) e del regolamento relativo (12 febbraio 1911, n. 237) nonchè di vari decreti-legge, Luogotenenziali e Regi, che hanno modificato l'una o l'altro o vi hanno, comunque, attinenza per materia.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per l'interno di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Nella città di Fiume e nel territorio annesso al Regno in virtù del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, sono pubblicati con le modificazioni e con le norme di carattere transitorio contenute nei seguenti articoli:

a) il testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 4 febbraio 1915, n. 148; i decreti Luogotenenziali 13 febbraio 1919, n. 156 (art. 2), e 23 marzo 1919, n. 504; i Regi decreti 18 settembre 1919, n. 1825; 20 ottobre 1921, n. 1756 (art. 2); 4 gennaio 1923, n. 29; 22 luglio 1923, n. 1803; 24 settembre 1923, n. 2073 (art. 3); 21 ottobre 1923, n. 2361; 30 dicembre 1923, n. 2839 e n. 2859; 24 maggio 1924, n. 798 e n. 867; 26 giugno 1924, n. 1032; 16 luglio 1925, n. 1328; i Regi decreti-legge 21 dicembre 1922, n. 1654; 24 settembre 1923, n. 2072; 23 maggio 1924, n. 798 e n. 867; 16 aprile 1925, n. 532; 11 settembre 1925, n. 1756; 23 ottobre 1925, n. 2113 e n. 2289; le leggi 21 agosto 1921, n. 1312; 18 giugno 1925, n. 1094; 22 novembre 1925, n. 2125;

b) il regolamento per la esecuzione della legge comunale e provinciale approvato con R. decreto 12 febbraio 1911, n. 297, modificato con Regi decreti 18 aprile 1920, n. 585, e 7 aprile 1921, n. 559.

Art. 2.

Il numero e le circoscrizioni dei mandamenti, agli effetti amministrativi, sono determinati dal Governo del Re in deroga al disposto dell'art. 242, n. 1, della legge.

Art. 3.

Per la prima applicazione del presente decreto i membri elettivi della Giunta provinciale amministrativa saranno nominati dal Commissario di cui al R. decreto-legge 27 aprile 1924, n. 582, ovvero, qualora venga istituita, dalla Commissione straordinaria di cui all'art. 106 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e rimarranno in carica sino alla nomina dei membri definitivi cui provvederà il Consiglio provinciale nella sua prima sessione.

Art. 4.

Fino a quando non saranno compiute le operazioni per il riconoscimento della cittadinanza italiana alla popolazione della città di Fiume e del territorio annesso, agli effetti di cui all'art. 12 della legge comunale e fermi restando gli altri requisiti per l'elettorato, la iscrizione nelle liste elettorali amministrative sarà effettuata secondo le norme dell'art. 2 del R. decreto 28 luglio 1925, n. 1527.

Saranno iniziate dal Commissario straordinario nel termine di 20 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto, le operazioni di formazione delle liste degli elettori amministrativi secondo le disposizioni contenute negli articol 4 e 5 del Regio decreto predetto.

Art. 5.

Finchè non verrà esteso il R. decreto 23 ottobre 1921, numero 1530, per la formazione e la tenuta dei registri di popolazione, l'attestazione delle autorità comunali comprovante che l'iscrivendo ha dimora abituale nel Comune da almeno un anno, senza notevoli interruzioni, ovvero che un elettore ha trasferito altrove, da almeno sei mesi, la propria residenza, è equipollente alla iscrizione nel registro della popolazione od alla radiazione, da almeno sei mesi, dal registro stesso.

Art. 6.

Oltre quanto è stabilito nell'art. 25 della legge comunale e provinciale, non sono elettori nè eleggibili:

1° coloro che sono sotto curatela per infermità di mente;

2° le persone sulla cui sostanza è stato aperto il concorso fino alla sua definizione, ma non oltre cinque anni dalla data del decreto di apertura dello stesso;

3° coloro che, per titolo di povertà, siano, abitualmente, a carico della beneficenza pubblica.

Art. 7.

Al primo e secondo comma dell'art. 57 della legge, sono sostituiti i seguenti:

« Gli elettori del Comune, per la prima costituzione del Consiglio comunale, concorreranno tutti ugualmente alla nomina di ogni consigliere.

« Successivamente, la Giunta provinciale amministrativa, sulla domanda del Consiglio comunale o della maggioranza degli elettori di una frazione, sentito il Consiglio stesso, può ripartire il numero dei consiglieri tra le diverse frazioni determinando la circoscrizione di ciascuna di esse ».

Al primo comma dell'art. 44 del regolamento, è sostituito il seguente:

« Il riparto dei consiglieri provinciali per mandamenti, stabilito dall'art. 92 della legge, è disposto dal Prefetto ».

Art. 8.

Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione del presente decreto, dovrà essere provveduto alla compilazione dei regolamenti municipali previsti dalla legge o aventi attinenza con essa, ovvero all'adattamento di quelli già esistenti.

Art. 9.

Hanno diritto alla patente di abilitazione all'ufficio di segretario comunale gli impiegati del comune di Fiume che abbiano conseguita la laurea in giurisprudenza o siano provvisti di titoli equipollenti, prestino, da almeno tre anni, lodevole servizio in uffici pei quali fossero richiesti gli accennati titoli di studio e comprovino, inoltre, di possedere i requisiti di cui ai numeri 1, 2 e 3 dell'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Al rilascio del relativo documento provvederà il Prefetto, previo pagamento della tassa stabilita dal n. 5 dell'art. 35 del Regio decreto sopra citato.

Il provvedimento del Prefetto è definitivo.

Art. 10.

Gli impiegati del Comune con funzioni di concetto, attualmente in servizio da almeno due anni, che abbiano titoli di studio sufficienti ancorchè inferiori a quelli indicati nell'articolo precedente, saranno ammessi, qualora siano in possesso dei requisiti di cui ai nn. 1, 2 e 3 dell'art. 35 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, e paghino la tassa di L. 100, ad un esame speciale per il conseguimento della patente di segretario comunale.

Con decreto Ministeriale saranno regolate le modalità di tale esame.

Art. 11.

La disposizione del 2° comma dell'art. 38 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839, non si applica agli impiegati, agenti e salariati del comune di Fiume che alla data di entrata in vigore del presente decreto, non abbiano conseguita la stabilità, continuando per essi ad applicarsi le norme precedentemente vigenti in materia.

Art. 12.

Il Prefetto potrà disporre la revisione degli organici degli impiegati ed agenti, nonchè delle tabelle dei salariati per renderli proporzionali alle effettive esigenze del servizio determinando eventualmente, su proposta della Giunta provinciale amministrativa, la riduzione dei posti nelle singole categorie del personale suindicato. Indipendentemente dalla riduzione del personale, di cui al precedente comma, potrà disporre la dispensa del personale riconosciuto inabile per incapacità, per motivi di salute o per scarso rendimento con le modalità ed il trattamento economico previsti dal R. decreto 27 maggio 1923, n. 1177, salva all'Amministrazione del Comune la facoltà di derogare, con l'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, al divieto dell'art. 1, lettera *b*), del Regio decreto predetto.

Art. 13.

Il deposito delle convenzioni stipulate dal segretario comunale, seguirà, fino a quando non sarà istituito l'archivio notarile distrettuale, presso l'archivio della Corte di appello competente, nel termine prescritto dall'art. 169 della legge.

Art. 14.

All'art. 178 della legge è aggiunto il seguente comma:

« Sono rispettati gli speciali titoli di diritto e le consuetudini che disciplinano diversamente il godimento di detti beni ».

Art. 15.

Il comune di Fiume continuerà a condurre nel modo attualmente praticato, l'esercizio diretto dei pubblici servizi, sino a quando non sarà estesa la speciale legislazione in materia.

Art. 16.

All'art. 228, quinto comma, del regolamento, è sostituito il seguente:

« Il Prefetto, su richiesta del Comune o delle parti interessate, emana il decreto di esecutività delle decisioni, con le forme e gli effetti stabiliti dalla legge LX dell'anno 1881, XLI dell'anno 1908 e VII dell'anno 1912 dello Stato ungarico (testi speciali valevoli per Fiume) ».

Art. 17.

Finchè non sarà esteso l'ordinamento giudiziario del Regno, l'Ufficio pupillare ed il Commissariato alle successioni ereditarie saranno ancora tenuti dal Municipio.

Parimenti, le notificazioni di atti richiesti da disposizioni della legge o del regolamento, saranno eseguite dai messi comunali, o secondo altri sistemi tuttora in vigore, e ciò anche nei casi nei quali siano prescritte o consentite le forme giudiziarie.

Art. 18.

Salvo il disposto del successivo art. 22, fino a quando saranno in vigore le disposizioni di legge dei cessati regimi, le attribuzioni che già appartennero alle autorità politiche fiumane, anche in applicazione della legislazione ungherese, saranno esercitate dal Prefetto, salvo il ricorso all'autorità centrale in quanto ammesso per legge ed, in ogni caso, quando il Prefetto abbia deciso come autorità di prima istanza.

Le attribuzioni che già appartennero alla rappresentanza municipale, saranno esercitate dal Consiglio comunale, e quelle della delegazione municipale, dalla Giunta municipale. Le attribuzioni del magistrato civico, in quanto siano puramente esecutive o consultive a fianco della delegazione municipale e quelle che vengono da esso esercitate a mezzo dell'Ufficio pupillare, passeranno al sindaco; in ogni altro caso, alla Giunta municipale.

Art. 19.

Salvo il disposto dell'art. 343, i richiami a leggi speciali si intendono fatti alle leggi del Regno.

Art. 20.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno valore le incompatibilità previste dall'art. 13 del R. decreto 14 dicembre 1921, n. 1978, sull'ordinamento giudiziario; dall'art. 11 lettera *b*) della legge 17 luglio 1890, n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di beneficenza; dall'art. 4 della legge 15 luglio 1888, n. 5546, e 11 del regolamento 21 gennaio 1897, n. 43 (sostituito con R. decreto 13 novembre 1898, numero 541), sulle Casse di risparmio; dall'art. 14 della legge 4 maggio 1898, n. 169, sui Monti di pietà; dall'art. 2 del regolamento sul personale dei banchi lotto, approvato con

R. decreto 23 dicembre 1906, n. 665; dagli articoli 4 del R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 2100, e 15 e 65 del R. decreto 13 febbraio 1921, n. 196, sull'ordinamento delle ricevitorie postali, telegrafiche e telefoniche; dall'art. 5 n. 1 della legge 16 giugno 1892, n. 261, sulla competenza dei conciliatori.

Art. 21.

Con Regi decreti promossi dal Ministero dell'interno, sentito, ove occorra, gli altri Ministri competenti, saranno emanate le ulteriori norme che risultassero necessarie per l'applicazione del presente decreto, anche in quanto faccia riferimento a disposizioni non ancora estese alla città di Fiume e territorio annesso e per l'adattamento di esso ad esigenze od istituti particolari.

Art. 22.

Dal giorno dell'entrata in vigore del presente decreto rimarranno abrogati:

1° lo statuto della città di Fiume, approvato sulla base di analoga deliberazione del Consiglio dei Ministri, dal Regio ungarico Ministro dell'interno con rescritto 27 aprile 1872, n. 1589 pres.;

2° il regolamento interno per la rappresentanza municipale, approvato dal Regio ungarico Ministro dell'interno, con rescritto 24 febbraio 1874, n. 4628;

3° il regolamento per la delegazione municipale, approvato dal Regio ungarico Ministro dell'interno, con rescritto 24 febbraio 1874, n. 4628;

4° le norme modificative del predetto statuto e regolamenti;

5° tutte le altre leggi e disposizioni in quanto siano contrarie alle norme contenute nel presente decreto, ovvero riguardino materie dal medesimo regolate.

Art. 23.

Il presente decreto entra in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 65. — COOP

Numero di pubblicazione 902.

REGIO DECRETO 14 marzo 1926, n. 578.

Estensione a Fiume ed al territorio annesso delle leggi sull'abolizione del contenzioso amministrativo e sui conflitti di attribuzione, nonchè di quelle sul Consiglio di Stato e dei regolamenti relativi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

Riconosciuta la necessità di estendere alla città di Fiume e territorio annesso norme analoghe a quelle già emanate col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 163, per le altre Provincie annesse al Regno;

Udito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per l'interno, di concerto coi Ministri per la giustizia e gli affari di culto e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Sono pubblicate nella città di Fiume e territorio annesso al Regno d'Italia in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211;

1° la legge sul contenzioso amministrativo, allegato *D*) alla legge 20 marzo 1865, n. 2248, per la unificazione amministrativa del Regno d'Italia;

2° la legge 31 marzo 1877, n. 3761 (serie 2ª), sui conflitti di attribuzione;

3° la legge sul Consiglio di Stato (testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054; R. decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, e legge 8 febbraio 1925, n. 88) ed i relativi regolamenti approvati con Regi decreti 26 giugno 1924, n. 1055, e 17 agosto 1907, nn. 641 e 642.

Art. 2.

I ricorsi per incompetenza, violazione di legge o eccesso di potere contro atti o provvedimenti amministrativi relativi alla città di Fiume e territorio annesso in virtù dell'art. 2 del R. decreto 22 febbraio 1924, n. 211, sono proponibili al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, nei limiti di competenza stabiliti dall'art. 26 del citato testo unico approvato con R. decreto 26 giugno 1924, n. 1054.

Sono anche proponibili innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale i ricorsi per motivi di legittimità contro le decisioni dei corpi o collegi speciali attualmente esistenti nel territorio di cui al precedente comma, in base agli ordinamenti amministrativi ed alle norme ivi tuttora vigenti e finchè vi abbiano vigore.

Art. 3.

Le disposizioni dell'art. 27 della legge sul Consiglio di Stato saranno applicabili nella città di Fiume e territorio annesso in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, in quanto siano estesi ai medesimi gli ordinamenti amministrativi e le norme cui le dette disposizioni si riferiscono.

Art. 4.

Riguardo ai ricorsi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per gli affari concernenti la città di Fiume e territorio annesso in virtù dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211, le notificazioni prescritte dalla legge sul Consiglio di Stato sono fatte mediante spedizione di copia per posta, in piego raccomandato con ricevuta di ritorno.

Agli effetti del computo del termine, le notificazioni degli atti, dei provvedimenti amministrativi e delle decisioni impugnabili s'intendono avvenute nel giorno in cui esse pervengono agli interessati; ed invece per le notificazioni dei ricorsi si ha riguardo alla data della presentazione del piego all'ufficio postale, comprovata dalla bolletta di ricevuta.

Allo stesso modo i ricorrenti possono provvedere alla trasmissione degli originali ricorsi, che devono rimanere depositati presso la segreteria delle sezioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale.

Il deposito dei fogli bollati, prescritto dall'articolo 42 della legge sul Consiglio di Stato, deve essere eseguito non oltre il giorno in cui viene presentata la domanda di fissazione d'udienza, di cui all'art. 40 della legge stessa. Per gli affari che sono trattati in Camera di consiglio il deposito dei fogli bollati dev'essere eseguito unitamente ai ricorsi.

Art. 5.

Qualora il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale ritenga che la controversia sia di competenza dell'autorità giudiziaria o della Corte dei conti, o queste la dichiarino nei confronti del primo, o fra di loro, le parti interessate potranno riassumere la istanza davanti l'autorità designata come competente nel termine stabilito per adirla direttamente e computabile dalla notificazione della dichiarazione di incompetenza.

Art. 6.

Salvo il disposto degli articoli precedenti, gli interessati che, in osservanza delle disposizioni finora vigenti in Fiume, hanno istituito giudizio o siano ancora in termine per istituirlo davanti ad autorità non più competente a norma del presente decreto, potranno presentare o rinnovare l'istanza all'autorità competente. I termini, che per adire dette autorità fossero stabiliti, decorreranno dalla data dell'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 7.

Nella prima applicazione del presente decreto, nel caso in cui un ricorso soggetto a termini sia stato prodotto ad autorità incompetente, l'autorità che è competente a provvedere sul medesimo, ove riconosca essere scusabile l'errore, può assegnare un breve termine all'interessato che ne faccia domanda per la notifica del ricorso stesso ad essa proposto.

Art. 8.

Fino a quando non vengano stabilite norme speciali per l'esercizio della professione forense nel territorio di Fiume, sono ammessi alla difesa dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale per i ricorsi relativi ai provvedimenti delle autorità del territorio stesso gli avvocati dell'ex Stato libero di Fiume, purchè effettivamente esercenti da almeno tre anni.

Resta però fermo quanto è prescritto dall'ultimo capoverso dell'art. 35 della legge sul Consiglio di Stato circa l'elezione di domicilio.

Art. 9.

Il presente decreto entrerà in vigore dopo trenta giorni dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Da tale data è soppresso il Tribunale amministrativo istituito in Fiume con decreto 25 giugno 1920, n. 3003, ed è abrogata ogni altra disposizione contraria o diversa da quelle sancite in questo decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — FEDERZONI — ROCCO — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 64. — COOP

Parere emesso dal Consiglio di Stato sullo schema di Regio decreto per l'estensione alla città di Fiume delle leggi sull'abolizione del contenzioso amministrativo e sui conflitti di attribuzione, nonchè di quella sul Consiglio di Stato e dei regolamenti relativi, in adunanza generale del 28 febbraio 1925.

IL CONSIGLIO

Veduta la nota in data 19 gennaio u. s. 15300 n. 9, Direzione generale amministrazione civile, con la quale il Ministero dell'interno chiede che questo Consiglio prepari uno schema di Regio decreto, da sottoporsi all'approvazione del Consiglio dei Ministri, per l'estensione alla città di Fiume delle leggi sull'abolizione del contenzioso amministrativo e sui conflitti di attribuzione, nonchè di quella sul Consiglio di Stato e dei regolamenti relativi;

Udito il relatore;

Ha innanzi tutto considerato che la legislazione vigente a Fiume è diversa da quella che vigeva nelle altre Provincie dell'ex Monarchia austro-ungarica, annesse al Regno. Mentre in queste vigeva infatti la legislazione austriaca, a Fiume vigeva quella ungherese, che, in materia di giustizia amministrativa, aveva organismi distinti e diversi da quelli austriaci.

Gli organi centrali della giustizia amministrativa erano in Austria:

1° il *Tribunale dell'Impero* (legge 21 dicembre 1867), che decideva dei conflitti fra autorità giudiziarie ed amministrative, regolava la competenza fra le autorità provinciali e le autorità governative e fra gli organi autonomi di Provincie diverse, decideva sulle controversie fra i singoli Regni e paesi rappresentati nel Consiglio dell'Impero, o fra alcuni di essi e lo Stato, o sulle pretese elevate in rapporto ad essi da Comuni, corporazioni, privati, qualora non fossero di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria, e giudicava, infine, sui ricorsi dei cittadini per lesioni di diritti politici garantiti dalla costituzione;

2° la *Corte di giustizia per gli affari amministrativi* (legge 22 ottobre 1875), che decideva sui ricorsi per lesioni di diritti contro provvedimenti o decisioni delle autorità amministrative, salvo per gli affari di competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria o esclusi tassativamente dalla legge;

3° il *Giudizio supremo di finanza* (Codice 1° febbraio 1836), che giudicava in ultima istanza contro decisioni per applicazione di penalità o esclusi tassativamente dalla legge.

In Ungheria invece l'organo centrale della giustizia amministrativa era unicamente l'*Alta Corte amministrativa Reale ungherese*, retta dalla legge n. 26 del 1° agosto 1896, la quale funzionava come Tribunale di terza, seconda o prima istanza. La sua competenza non era disciplinata con norme generiche, ma minutamente elencata nei §§ 22 a 83, raggruppati, secondo la materia, in 15 capitoli, che si possono sommariamente riassumere nei seguenti termini:

1. *Affari dei Comuni.* La Corte era competente per ricorsi contro talune decisioni delle Commissioni municipali o delle Commissioni amministrative dei comitati, delle Commissioni municipali, dei Consigli municipali delle città e della Commissione municipale della capitale (Budapest). Era inoltre competente per ricorsi contro talune decisioni dei prefetti eletti dai Comitati (nel caso di Fiume: il podestà). E' bene tener presente che la legislazione ungherese chiamava prefetto eletto il capo elettivo di un organo autonomo di un Comitato, e prefetto nominato il capo politico di un Comitato, di nomina governativa).

2. *Affari dei Municipi.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni del Ministro per l'interno, dei pre-

fetti (nominati) dei Comitati (a Fiume: Governatore), delle Commissioni predette.

3. *Affari di sanità pubblica.* Era competente per ricorsi, contro le decisioni in tal materia delle Commissioni indicate al n. 1.

4. *Affari di religione e di istruzione pubblica.* Era competente per ricorsi contro talune decisioni del Ministro per la pubblica istruzione.

5. *Affari di diritti d'acqua.* Era competente per ricorsi contro talune decisioni dei prefetti eletti, dei borgomastri (sindaci) delle città municipali, del Consiglio della capitale Budapest, delle Commissioni amministrative e del Ministro per l'agricoltura.

6. *Affari di vie pubbliche e di dazi comunali.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni del Ministro per il commercio, delle Commissioni amministrative, del prefetto eletto, dei Consigli delle città municipali, del prefetto di polizia della capitale Budapest.

7. *Affari ferroviari.* Era competente per ricorsi contro talune decisioni delle Commissioni amministrative o del Ministro per il commercio.

8. *Affari di agricoltura e di politica agraria.* Era competente per ricorsi contro talune decisioni dei prefetti eletti, dalle Commissioni amministrative delle città e del Consiglio della capitale Budapest.

9. *Affari veterinari.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni dei prefetti eletti, del Consiglio delle città municipali e della capitale di Budapest.

10. *Affari forestali.* Era competente pei ricorsi contro alcune disposizioni delle Commissioni amministrative e del Ministero di agricoltura.

11. *Affari di caccia.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni dei prefetti eletti, del Consiglio delle città municipali e delle Commissioni municipali ed amministrative.

12. *Affari di pesca.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni dei prefetti eletti, del Consiglio delle città municipali, della capitale di Budapest e delle Commissioni amministrative.

13. *Affari dei domestici, operai e giornalieri.* Era competente pei ricorsi contro talune disposizioni delle Commissioni amministrative, secondo il § 115 della legge XIII del 1875.

14. *Affari di comunione domestica.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni dei Comitati delle Commissioni amministrative.

15. *Affari di imposte e tasse.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni delle Commissioni amministrative.

16. *Affari concernenti stipendi e pensioni di impiegati statali.* Era competente per ricorsi contro talune disposizioni dei Ministri e del presidente dell'Alta Corte dei conti.

Con la legge n. LX del 1907 la competenza dell'Alta Corte fu estesa anche ai casi in cui la competenza dei Municipi si ritenesse violata da provvedimenti governativi.

Non esistevano, in complesso, norme generali, ma una casistica minuta e tassativa, che determinava la competenza in prima, seconda o terza istanza dell'Alta Corte.

Ciò premesso il Consiglio deve rilevare che per Fiume non si tratta di provvedere, come per le altre Provinncie annesse, al passaggio da una legislazione ad un'altra, e, cioè, da quella ungherese a quella italiana, e ciò per le specialissime vicende di Fiume dall'armistizio ad oggi.

Infatti, mentre, come è noto, la Venezia Giulia, in dipendenza dei Trattati di San Germano e di Rapallo, e quella Tridentina, in dipendenza del Trattato di San Germano, passarono dall'Austria all'Italia, ben diversamente andavano le cose per Fiume.

La situazione giuridica di Fiume agli effetti internazionali è del tutto singolare, e si può distinguere in tre periodi:

1° il primo va dal crollo della Monarchia austro-ungarica o dall'armistizio (3 novembre 1918) alla entrata in vigore del Trattato di Rapallo (3 febbraio 1921);

2° il secondo va da tale data all'entrata in vigore degli accordi di Roma del 27 gennaio 1924, con cui fu annessa Fiume all'Italia, entrati in vigore il 22 febbraio successivo;

3° il terzo è quello posteriore all'annessione.

Ma tali periodi non coincidono con altrettanto chiare situazioni interne, per quanto si riferisce specialmente allo stabilimento di Governi legali.

Quando si determinò, nella seconda metà dell'ottobre 1918, sotto la spinta della disfatta bellica, il disgregamento dell'Impero austro-ungarico, nei diversi territori nazionali si crearono dei « Consigli nazionali », i quali proclamarono l'indipendenza dei rispettivi paesi (es. Cecoslovacchia e Polonia), o ne promossero l'annessione alla Madre Patria (es. Transilvania, Croazia). Anche Fiume, che durante il dominio ungherese costituiva un *corpus separatum* della Corona di Santo Stefano, con una portata giuridica e politica che qui non è il caso di esaminare, ma che dava luogo a vive controversie, mai risolte, si costituì un Consiglio nazionale (28 ottobre 1918), il quale invocò per Fiume il diritto di autodecisione, dichiarando peraltro tale assetto provvisorio, cioè fino all'annessione della città all'Italia (30 ottobre 1918). Pochi giorni dopo (17 novembre) il territorio fiumano fu occupato, in virtù dell'armistizio, dalle truppe delle Potenze alleate (Italia, Inghilterra e Stati Uniti) e più tardi la Francia vi istituì una base per l'esercito d'Oriente. Il Consiglio nazionale di Fiume non ebbe riconoscimento di Governo regolare, come lo ottennero gli altri Consigli nazionali costituiti nei vari Stati, e restò un semplice organismo di gestione di Governo, ma esercitò nondimento la *potestas edicendi*. Fiume era pertanto sempre territorio ungherese, occupato da truppe interalleate, di cui era riservata l'attribuzione. Quando, il 12 settembre 1919, avvenne l'occupazione dannunziana, le truppe alleate si ritirano dalla città, la quale rimase pertanto sempre nella situazione stabilita dall'armistizio, con la sola differenza che non fu occupata più dalle truppe alleate. Il regime dannunziano fu ufficialmente ignorato, benchè a Fiume si fosse istituito un Governo autonomo, il quale legiferò, e in qualche momento trattò come un Governo di fatto, pur senza esser mai ufficialmente riconosciuto. Una situazione giuridica nuova poteva esser determinata dall'art. 53 del Trattato del Trianon, in base al quale l'Ungheria rinunziava, senza determinare il destinatario, come si era fatto negli altri trattati di pace, ad ogni diritto e titolo sul *corpus separatum* di Fiume, impegnandosi a riconoscere l'assetto che gli si sarebbe dato. Con l'entrata in vigore di tale disposizione, sarebbe venuta a cessare l'occupazione interalleata, Fiume avrebbe riacquistata la propria autonomia, il Governo dannunziano avrebbe potuto assumere carattere di Governo di fatto, anche se non riconosciuto da alcuna Potenza. Senonchè il Trattato del Trianon fu firmato molti mesi dopo la sua elaborazione (terminata nel dicembre del 1919), cioè il 4 giugno 1920, ed entrò in vigore il 26 luglio dell'anno successivo, quando cioè il Trattato di Rapallo, firmato il 12 novembre 1920, era già entrato in vigore da alcuni mesi (2 febbraio 1921). Cioè, giuridicamente, il domino ungherese cessò alcuni mesi dopo che a Fiume si era stabilito un assetto giuridico indipendente. Infatti col Trattato di Rapallo si creò uno Stato indipendente e sovrano di Fiume. Dopo la sua firma, avvenuta, come si è accennato,

il 12 novembre 1920, cessò anche il regime dannunziano (31 dicembre 1920) e truppe italiane rioccuparono il territorio. Successivamente si costituì a Fiume un Governo che amministrò la città, qualificandosi sovrano e indipendente, che fu poi sostituito da altro Governo, ed entrambi legiferarono.

Occorre però tener presente che il Trattato di Rapallo creò soltanto uno Stato embrionale, cui i due Stati contraenti si riservarono di dar vita. A ciò miravano gli accordi cosidetti di Santa Margherita del 23 ottobre 1922, i quali crearono una Commissione paritetica incaricata di provvedere, tra l'altro, all'assetto di Fiume. Senonchè essa non riuscì ad adempiere tale incarico, onde i due Stati contraenti addivennero ad una revisione del Trattato di Rapallo, e con gli accordi di Roma del 27 gennaio 1924 il territorio di Fiume — tranne una piccola parte che fu annessa alla Jugoslavia — passò sotto la sovranità italiana. Mentre questi ultimi avvenimenti si verificavano, la situazione interna di Fiume divenne così incerta, da determinare la nomina di un governatore da parte del Governo italiano. Quando pertanto gli accordi di Roma entrarono in vigore e col decreto-legge 22 febbraio 1924, n. 211 (pubblicato nello stesso giorno nella *Gazzetta Ufficiale* ed entrato in vigore l'istesso giorno) fu dichiarato che la città di Fiume ed il territorio con essi attribuito all'Italia venivano a far parte integrante del Regno d'Italia, il territorio stesso era già amministrato da un Governatore italiano. Dopo l'annessione, in virtù dell'articolo 3 del citato Regio decreto-legge, il Governo del Re ha provveduto a pubblicare a Fiume lo Statuto ed altre leggi, specialmente in materia di finanza, giustizia, istruzione, ecc.

Il succedersi dei vari e diversi Governi fiumani, quale che sia il loro valore giuridico, agli effetti internazionali, è contrassegnato dalla *potestas edicendi*, che essi esercitarono largamente, con norme, di cui non si è contestato il valore giuridico, e che hanno creato molteplici situazioni giuridiche e diritti. A Fiume non abbiamo pertanto la situazione che si verifica negli altri territori annessi, e cioè il passaggio della legislazione austriaca a quella italiana, o direttamente o attraverso un regime speciale e transitorio, ma un sovrapporsi, talora incomposto, di norme, che si aggiungono o sostituiscono la legislazione già vigente a Fiume sotto il dominio della Corona di Santo Stefano.

Per quanto concerne l'Alta Corte di Budapest, è noto che Fiume ruppe subito ogni rapporto con la capitale ungherese e che l'Alta Corte, a mezzo del Governo ungherese, rinviò ai rispettivi Stati nazionali tutti i ricorsi provenienti dai territori staccatisi dalla Corona di Santo Stefano. Il Consiglio nazionale di Fiume, con provvedimento del 25 giugno 1920, n. 3005, istituì un Tribunale amministrativo, presieduto di diritto dal primo presidente della Corte di appello, e che a norma del decreto dell'Alto commissario Foschini del 15 luglio 1921, n. 2699, giudica in Collegio di tre membri (oltre al presidente, due giudici accessori scelti fra i consiglieri della Corte di appello ed un segretario o notaio di Consiglio, scelti annualmente fra i giudici del tribunale civile e penale).

Per quanto concerne la competenza di detto Tribunale occorre tener presenti:

1° gli articoli 8 a 13 della citata legge 25 giugno 1920, n. 3003;

2° il decreto 1° dicembre 1920, n. 58, della Reggenza del Carnaro;

3° il decreto del Governo provvisorio in data 21 aprile 1921, n. 1850.

Con tali successivi provvedimenti la competenza del Tribunale amministrativo, dapprima limitata a materie di imposte, venne estesa ai ricorsi contro i provvedimenti delle autorità amministrative di diversa natura, anche in materia di stipendi e pensioni.

Gli articoli 8-13 della legge 25 giugno 1920 dispongono:

Art. 8.

Il Tribunale amministrativo decide sui ricorsi presentati contro i conchiusi del delegato alle finanze, coi quali quest'ultimo:

a) abbia giudicato su appelli di singoli contribuenti in materia di commisurazione, esenzione e riscossione dell'imposta comunale (Statuto civico § 36; legge VI, 1876, § 58);

b) abbia giudicato sull'imposizione a singoli contribuenti di imposte comunali non adottate dallo Stato e sull'imposizione a singoli contribuenti della addizionale commisurata sulle imposte indirette dello Stato;

c) sul pagamento di tasse, posteggi, dazi; sul pagamento di contributi, di tasse le quali per l'attuazione ed il mantenimento di alcune opere di interesse pubblico (come ad esempio: acquedotto, canalizzazione, lastricamento, illuminazione, macello, asporto di immondizie, guardie notturne, ecc.), si possono riscuotere in forza di deliberazioni, di regolamenti o di atti di concessione (Statuto civico § 86; legge VI, 1876, § 58).

Art. 9.

Il Tribunale amministrativo decide sui ricorsi presentati contro il conchiuso del delegato alle finanze, col quale quest'ultimo:

a) abbia giudicato sulla fissazione sommaria e industriale dell'imposta fondiaria;

sulla fissazione:

dell'imposta casatico;

dell'addizionale generale alla rendita;

dell'imposta sull'industria di 4ª classe;

dell'imposta sugli interessi dei capitali e rendite vitalizie;

dell'imposta sui trasporti;

dell'importo eventuale d'imposta da pagarsi suppletoriamente sugli interessi dei capitali collocati presso istituti finanziari (legge XLIV, 1883, § 29);

b) abbia stabilito il diritto di riscossione e lo ammontare dell'imposta sui fucili e sulla caccia;

c) abbia deciso in oggetto di imposta mineraria, di imposta sulle imprese e società obbligate e pubblico rendimento (legge VIII, 1909, § 35).

Art. 10.

Il Tribunale amministrativo decide sui ricorsi presentati:

contro il conchiuso della Commissione ai reclami d'imposta in oggetto dell'imposta sull'industria di 3ª classe;

contro il conchiuso della Direzione di finanza, con cui determina il diritto e l'esattezza delle tasse, che venivano fissate secondo la procedura stabilita nel capo II della legge XXVIII, 1889, e delle multe che venivano commisurate in base alle leggi e norme sui bolli e sulle tasse (legge XXVIII, 1889, § 12).

Art. 11.

Il Tribunale amministrativo decide sui ricorsi presentati contro il conchiuso del delegato alle finanze, riferentisi:

a) alle esenzioni d'imposta spettanti a sensi di legge (punto b, della legge XXVIII, 1889, § 16);

b) all'erroneo computo delle imposte,

alla mancanza o cessazione dell'oggetto di imposta,

alla ripetuta tassazione dell'identico oggetto d'imposta,

alla prescrizione, rettifica, depennazione dell'oggetto d'imposta,

alla cancellazione tavolare dell'imposta,

al rimborso dell'imposta indebitamente pagata (punto 1-c della citata legge, § 16);

c) alle riduzioni d'imposta che in base alle vigenti leggi fiscali spettano a chi sia stato colpito da disastri derivanti dagli elementi (punto 1-d della citata legge, § 16);

d) alle multe inflitte ai contribuenti in base alle vigenti leggi fiscali (punto 1-e della citata legge);

e) alle contravvenzioni di finanza previste dalla legge XVIII, 1883, § 42, concernente l'imposta sui fucili e sulla caccia.

Art. 12.

Il Tribunale amministrativo decide sui ricorsi presentati contro il conchiuso che la Direzione di finanza abbia pronunziato in oggetto:

di depennazione di imposte indirette;

di competenze (tasse) prescritte;

di rimborso d'imposte indirette;

di rimborso di competenze (tasse) indebitamente incassate (punto III-a della legge XXVIII, 1887, § 12);

di depennazione dell'iscrizione tavolare delle competenze (tasse).

Art. 13.

Il Tribunale amministrativo giudicherà:

a) sopra i ricorsi presentati contro conchiusi della Commissione ai reclami, che fissano l'imposta sui redditi, sul patrimonio e sui sopraprofitti di guerra (§ 11, punto 5 della legge XXVI, 1916);

b) sopra decisi del delegato alle finanze che rettificano le proposte di commisurazione dell'imposta sul guadagno e sui sopraprofitti di guerra a carico delle imprese e società soggette a pubblica resa di conto fatte dalla Direzione di finanza (legge XXIX, 1916, e legge IX, 1918);

c) sui decisi del delegato alle finanze che si riferiscono ai ragguagli della valuta previsti dal decreto-legge 30 aprile 1920, n. 2163.

Col successivo decreto 1° dicembre 1920, n. 58, venne poi attribuito al Tribunale amministrativo anche la decisione definitiva dei ricorsi:

1° contro la decisione del sindaco di Fiume, con cui viene negato il permesso di acquisto di sostanze immobili da parte di una comunità religiosa (3° capov. punto 4 del § 9 art. di legge XLIII, 1895);

2° contro la decisione del Governo statuente l'obbligo al contributo per le scuole comunali o la esenzione da tale contributo;

3° contro la decisione della rappresentanza municipale di Fiume sui reclami attinenti alla nomina di insegnanti delle scuole comunali;

4° contro la decisione del rettore della pubblica istruzione colla quale:

a) si stabilisce la pensione e sussidi dei maestri (docenti, educatori, maestri di asili infantili) applicati presso pubblici istituti d'istruzione e presso scuole che per il piano d'insegnamento vanno annoverate fra gli istituti d'istruzione popolare ed a loro attinenti, quando sia controversa la questione se l'applicato o i suoi attinenti abbiano diritto alla pensione, al sussidio o all'esecutamento o ne sia controverso l'ammontare;

b) si pronuncia la decadenza della pensione goduta o del sussidio già stabilito per la vedova e per gli orfani (§§ 12 e 26 dell'articolo di legge XXXII-a, 1875);

5° contro la decisione dello stesso rettore, con la quale:

a) fu provveduto su questioni basate sul diritto che lo statuto civico di Fiume conferisce agli insegnanti delle scuole comunali o sulle pretese che in base a tale diritto si fanno valere di fronte al Comune;

b) stabilisce la pensione o il sussidio degli insegnanti o dei loro attinenti, quando sia controversa la questione se l'applicato od i suoi attinenti abbiano diritto alla pensione, al sussidio o all'esecutamento, o ne sia controverso l'ammontare;

c) pronuncia la perdita della pensione goduta o la decadenza dal sussidio già stabilito per le vedove e gli orfani.

Infine, col decreto suaccennato del 21 aprile 1921, n. 1850, venne attribuito al Tribunale supremo la cognizione e decisione in ultima istanza dei ricorsi contro le decisioni dei membri componenti il Governo di Fiume e del capo di contabilità centrale di Stato con cui:

1° provvedeva su questioni derivanti dal diritto agli assegni spettanti agli impiegati e salariati dello Stato, nonchè su pretese fatte valere in base a tale diritto di confronto all'Erario;

2° liquidavano la pensione, l'esecutamento finale, l'assegno vedovile, l'assegno di educazione per gli orfani e l'indennità per i funerali di impiegati o salariati dello Stato, collocati in riposo o morti, rispettivamente dei loro attinenti, qualora sia controversa la questione se l'impiegato o i suoi attinenti abbiano diritto a tali assegni o indennità, ovvero ne sia controverso l'ammontare;

3° pronunciavano la cessazione del fruito assegno, oppure la sospensione totale o parziale dell'assegno stesso.

Il procedimento dinanzi al Tribunale supremo è istituito su « querela » (ricorso) della parte che si sente gravata della rispettiva decisione dell'autorità amministrativa, o del rappresentante del fisco, o, se ne sia il caso, di altra parte che abbia soggettività del diritto di impugnazione. Il gravame va presentato presso l'autorità che emanò il provvedimento impugnato, entro 15 giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

All'infuori del gravamento di parte, sono concessi tutti i mezzi di prova consentiti dal Codice di procedura civile. La valutazione delle prove è rimessa al libero convincimento del giudice. Il Tribunale ha cognizione anche delle questioni di fatto. Contro le sue decisioni è ammessa la domanda di « riassunzione », ossia di revisione della decisione. Essa può esser proposta una sola volta, entro un anno dalla notifica della decisione. In tale procedimento è obbligatorio il patrocinio di avvocato, mentre nel primo è facoltativo.

Tutto ciò premesso, tenuto conto che a Fiume è stata già estesa la legislazione del Regno concernente i tributi, l'istruzione, ecc., nonchè quella sulla pubblica sicurezza (R. decreto 1° maggio 1924, n. 738), sulla Corte dei conti e la contabilità generale dello Stato (R. decreto 27 aprile 1924, numero 776) e che il Ministero dell'interno si riserva di emettere, contemporaneamente allo schema di cui ha chiesto la redazione a questo Consiglio, il provvedimento che estende a Fiume la legge comunale e provinciale, nonchè quello sulla Giunta provinciale amministrativa in sede giurisdizionale, il Consiglio ha redatto il seguente schema di Regio decreto col quale si estende al territorio di Fiume la legge sul contenzioso amministrativo, la legge sui conflitti di attribuzione e la legge ed i regolamenti sul Consiglio di Stato.

(*Omissis*).

A chiarimento delle predette norme si osserva:

Preambolo. Si attiene in genere alla formulazione già adoperata per i provvedimenti finora emanati per Fiume, ma riafferma che si estendono a Fiume i provvedimenti analoghi già adottati per le nuove Provincie col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 163.

Art. 1. — Riproduce la formula già adoperata per l'estensione alle altre Provincie redente degli stessi provvedimenti legislativi col R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165, tenuto naturalmente conto delle mutate norme legislative sopravvenute.

In genere, per quanto era possibile per la diversa situazione di fatto e di diritto, lo schema proposto è ricalcato sulle norme dell'accennato R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165, nella considerazione che tali estensioni di provvedimenti è opportuno siano quanto più è possibile omogenei. L'espressione « sono pubblicati » è ormai acquisita alla legislazione italiana in materia e non sembra necessario indugiarvisi. Si osserva però che le leggi ed i regolamenti estesi sono in questo articolo richiamati senza limitazioni e ciò potrebbe dar luogo ad equivoci, pel fatto che non tutta la legislazione italiana è stata finoggi estesa a Fiume, ma tale norma trova opportune cautele nei successivi articoli.

Art. 2. — Riprende, con opportune variazioni, il principio analogo stabilito nell'accennato R. decreto 7 gennaio 1923, n. 165, ossia riconferma l'applicabilità dell'art. 26 della legge sul Consiglio di Stato, estendendo il sindacato di legittimità anche ai provvedimenti dei Corpi e Collegi speciali tuttora esistenti a Fiume e finchè siano tenuti in vigore.

Art. 3. — Estende l'applicazione dei vari casi previsti dall'art. 27 della legge sul Consiglio di Stato a Fiume man mano che entrino in vigore le norme legislative cui essi si riferiscono. E' un'opportuna e necessaria integrazione dell'art. 1.

Art. 4. — Mira ad agevolare la procedura, nella considerazione che a Fiume non esistono ufficiali giudiziari, adoperando una norma analoga a quella adottata per le altre nuove Provincie col più volte ricordato R. decreto del 7 gennaio 1923 e proposta da questo Consiglio nello schema del nuovo regolamento di procedura per il Consiglio stesso per quanto concerne le nuove Provincie.

Art. 5. — Si ispira ad un'analoga norma dell'art. 9 del citato R. decreto 7 gennaio 1923. Ha lo scopo di sottrarre, per evidenti motivi di equità, ad ogni sanzione di decadenza l'eventuale presentazione dei ricorsi a magistrati incompetenti.

Articoli 6-7. — Non sembra necessario indugiarsi sugli evidenti motivi di opportunità che consigliano l'adozione di tali norme. Quella dell'art. 7 trova d'altra parte riscontro nel principio stabilito nell'art. 1 del decreto-legge 23 ottobre 1924, n. 1672, a modifica dell'art. 36 della legge sul Consiglio di Stato.

Art. 8. — Con l'art. 10 del R. decreto 7 gennaio 1923, venne sancita l'opportunità di non privare gli avvocati delle nuove Provincie di affari che avevano fino allora trattati e di non costringere gli interessati a ricorrere all'assistenza di legali lontani e da essi non conosciuti; tanto più che quegli avvocati sono più esperti delle norme di diritto sostanziale ancora vigenti nelle nuove Provincie e in queste difficilmente si trovavano patrocinanti presso le Corti di cassazione del Regno. Tale principio conveniva evidentemente riprendere anche per Fiume. E' a tal uopo da rilevare che col R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 373, fu adottato un analogo principio per i giudizi penali dinanzi alla Corte di cassazione, davanti alla quale vennero ammessi a patrocinare gli avvocati esercenti dell'ex Stato libero di Fiume aventi tre anni effettivi di esercizio professionale. E' controverso se tale favore possa estendersi a tutti i ricorsi dinanzi alla Corte di cassazione, ossia anche se di natura civile. E' certo invece che detti avvocati, essendo ammessi a patrocinare le cause, ma non essendo perciò iscritti negli albi degli avvocati autorizzati a difendere dinanzi alla Suprema Corte, non hanno diritto di difendere dinanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale. Criteri di equità hanno pertanto suggerito di estendere il principio anche ai ricorsi al Consiglio di Stato contro provvedimenti delle autorità del territorio di Fiume. Il Consiglio deve rilevare che con l'accennata norma, che si propone per motivo di parallelismo fra le difese dinanzi alla Cassazione ed al Consiglio di Stato, si crea una disparità di trattamento rispetto agli avvocati delle altre Provincie annesse per i quali non fu stabilita alcuna norma restrittiva. Vegga perciò il Ministero se non sia il caso di riesaminare la questione, tenendo sempre presente che l'eventuale diversa norma dovrebbe essere comune anche alla difesa dinanzi alla Cassazione.

La norma sancita nel capoverso è uguale a quella già adottata nel capoverso del citato art. 10 dal R. decreto 7 gennaio 1923.

Art. 9. — Sembra indispensabile che sia lasciata una lunga *vacatio legis* per l'entrata in vigore del Regio decreto in questione e che sia preferibile stabilire una data fissa, come ad esempio il 1° giugno. Il Consiglio deve però vivamente raccomandare che la data dell'entrata in vigore del Regio decreto concernente la legge comunale e provinciale e la Giunta provinciale in sede contenziosa coincida con quella del Regio decreto proposto da questo Consiglio.

Nell'istesso articolo sembra opportuno far esplicita menzione della abrogazione non solo di ogni contraria disposizione, ma anche delle norme concernenti il Tribunale amministrativo di Fiume, che dalla data dell'entrata in vigore del Regio decreto deve sopprimersi.

Per questi motivi:

Il Consiglio esprime il parere che, in adempimento della richiesta del Ministero dell'interno, sia da sottoporre al Consiglio dei Ministri lo schema di Regio decreto surriferito.

Numero di pubblicazione 903.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 585.

Cambiamento della denominazione del Regio laboratorio-scuola di Serra San Bruno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 16 novembre 1924, n. 2346, che istituisce in Serra San Bruno (Catanzaro) un laboratorio-scuola;

Vista la deliberazione del Consiglio comunale di Serra San Bruno in data 1° dicembre 1924, intesa ad ottenere che il laboratorio-scuola predetto assuma la denominazione di Regio laboratorio-scuola « Ignazio Larussa »;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Regio laboratorio-scuola di Serra San Bruno (Catanzaro) assume la nuova denominazione di « Regio laboratorio-scuola Ignazio Larussa » in Serra San Bruno (Catanzaro).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei

decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 71. — COOP

Numero di pubblicazione 904.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1926, n. 586.
Riordinamento della Regia scuola industriale di Cosenza.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la relazione ed il R. decreto 8 luglio 1925, n. 1376, concernente la soppressione della Regia scuola professionale femminile di Cosenza;
Visto il R. decreto 16 ottobre 1924, n. 2338, concernente l'ordinamento della Regia scuola industriale maschile di Cosenza;
Visto il R. decreto-legge 31 marzo 1925, n. 363;
Viste le deliberazioni del comune di Cosenza del 30 luglio 1925, della provincia di Cosenza del 14 maggio 1925 e della Camera di commercio di Cosenza del 15 ottobre 1925;
Sentita la Sezione III del Consiglio superiore per l'insegnamento agrario, industriale e commerciale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Regia scuola industriale di Cosenza, comprende una sezione a durata di corso quadriennale per meccanici elettricisti, una sezione a durata di corso triennale per falegnami, una sezione anche a durata di corso triennale per edili ed una scuola di avviamento al lavoro.

Art. 2.

Le esercitazioni pratiche degli alunni si compiono nell'officina meccanica, nel laboratorio elettrotecnico e nel laboratorio di falegnameria annessi alla Scuola.

Art. 3.

Il personale titolare della Scuola si compone del direttore, di sette insegnanti, di quattro capofficina, di due sottocapi, di un segretario.
Con decreto Ministeriale saranno stabiliti inoltre gli eventuali insegnamenti da affidarsi per incarico e le spese globali per il personale avventizio di officina, di amministrazione e di servizio.
Al mantenimento annuo della Scuola concorrono:
il Ministero dell'economia nazionale, con L. 180,234;
il comune di Cosenza, con L. 21,096.55;
la provincia di Cosenza, con L. 35,564;
la Camera di commercio di Cosenza, con L. 30,164.
Vanno pure a beneficio del bilancio della Scuola i contributi straordinari di Enti e di privati e le tasse scolastiche.

Art. 4.

Il Consiglio di amministrazione della Scuola è composto di un rappresentante per ciascuno degli Enti sopraindicati.

Con decreto del Ministero saranno ammessi a far parte del Consiglio di amministrazione i rappresentanti di altri Enti che concorrono con contributi fissi al mantenimento della Scuola con le norme stabilite dall'art. 28 del regolamento.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 72. — COOP

Numero di pubblicazione 905.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926, n. 611.
Autorizzazione alla Camera di commercio e industria di Pisa ad elevare il limite massimo dell'imposta camerale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 8 maggio 1924, n. 750, sull'ordinamento delle Camere di commercio e industria del Regno, nonchè il relativo regolamento generale, approvato con Regio decreto 4 gennaio 1925, n. 29;
Visto il R. decreto 11 febbraio 1915, n. 200, che autorizza la Camera di commercio e industria di Pisa ad applicare l'imposta camerale nella misura massima di L. 1 su ogni 100 lire di reddito imponibile di categoria *B* e gruppo 26 di categoria *C*;
Vista la deliberazione presa il 12 dicembre 1925, dal Commissario governativo della predetta Camera;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La Camera di commercio e industria di Pisa è autorizzata ad applicare l'aliquota della imposta camerale entro il limite massimo di L. 0.70 per ogni 100 lire di reddito netto commerciale e industriale, accertato nel proprio distretto.

Art. 2.

Il suddetto R. decreto 11 febbraio 1915, n. 200, rimane in vigore per tutto quanto non è diversamente stabilito nel presente decreto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1926.
Atti del Governo, registro 247, foglio 88. — COOP

Numero di pubblicazione 906.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 568.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare Ponti, in Gallarate.

N. 568. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare Ponti, in Gallarate, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 907.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 569.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata Ciro Menotti, in Carpi.

N. 569. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Scuola complementare pareggiata Ciro Menotti, in Carpi, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 908.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 570.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio istituto tecnico C. Matteucci, in Forlì.

N. 570. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica del Regio istituto tecnico C. Matteucci, in Forlì, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 909.

REGIO DECRETO 4 marzo 1926, n. 571.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica del Regio ginnasio « Plinio il Giovane », in Città di Castello.

N. 571. R. decreto 4 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per l'istruzione pubblica, la cassa scolastica del Regio ginnasio « Plinio il Giovane » in Città di Castello, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.

Numero di pubblicazione 910.

REGIO DECRETO 21 marzo 1926, n. 572.
Erezione in Ente morale della cassa scolastica della Regia scuola complementare « Principe di Napoli », in Aquila.

N. 572. R. decreto 21 marzo 1926, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la cassa scolastica della Regia scuola complementare « Principe di Napoli » in Aquila, viene eretta in Ente morale ed è approvato il relativo statuto.

Visto, *il Guardasigilli*: Rocco.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 aprile 1926.

REGIO DECRETO 11 marzo 1926.
Proroga di poteri del Regio commissario presso l'Istituto agrario Michele di Sangro, in Sansevero.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 29 novembre 1925, col quale venivano accettate le dimissioni del prof. cav. uff. Gaetano Baudin, da Regio commissario presso l'Istituto agrario « Michele di Sangro » in Sansevero, e veniva nominato, in sua sostituzione, il cav. uff. dott. Celestino Trotta, per un periodo di tempo non superiore a quattro mesi;

Considerato che, allo scopo di provvedere alla sistemazione del patrimonio ed al riordinamento amministrativo dell'Istituto stesso, nonchè all'organizzazione della Scuola agraria, scopo della fondazione, si rende necessaria una proroga dell'incarico affidato al predetto dott. Trotta;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'economia nazionale;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'incarico di Regio commissario presso l'Istituto agrario « Michele di Sangro » in Sansevero, conferito al cav. uff. dott. Celestino Trotta, caposezione del Ministero dell'economia nazionale, è prorogato di mesi tre, a datare dal 29 marzo 1926.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 11 marzo 1926.

VITTORIO EMANUELE.

BELLUZZO.

DECRETO MINISTERIALE 16 aprile 1926.
Modifica del calendario delle Borse valori pel 1926.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 11 ottobre 1925, numero 1748;

Visto il decreto Ministeriale 18 dicembre 1925, n. 6721:

Decreta:

Le Borse dei valori del Regno resteranno chiuse nei giorni 19 e 20 aprile 1926.

Roma, addì 16 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Apertura di ricevitorie telegrafiche.

Il giorno 8 aprile 1926, in Limana, provincia di Belluno, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 10 aprile 1926, in Taino, provincia di Como, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

Il giorno 12 aprile 1926, in Castelcucco, provincia di Treviso, è stata attivata al servizio pubblico una ricevitoria telegrafica di 2ª classe con orario limitato di giorno.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO

Dazi doganali.

La media per il pagamento dei dazi di importazione da valere dal 19 al 25 aprile 1926, è stata fissata in L. 480, rappresentanti 100 dazio nominale e 380 aggiunta cambio.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEI CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 84

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 15 aprile 1926

	Media		Media
Parigi	84 84	Belgio	93 45
Londra	120 776	Olanda	9 98
Svizzera	479 94	Pesos oro (argentino)	22 48
Spagna	354 44	Pesos carta (argent.)	9 89
Berlino	5 917	New-York	24 861
Vienna (Shilling)	3 512	Belgrado	43 80
Praga	73 75	Budapest (Pengkos)	0 0355
Romania	10 20	Russia (cervonetz)	127 80
Dollaro canadese	24 88	Oro	479 70

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	72 30
	3.50 % » (1902)	66 —
	3.00 % lordo	46 325
	5.00 % netto	94 30
	Obbligazioni delle Venezie 3 50 %	70 575

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELLE FINANZE

Approvazione della graduatoria pel concorso al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale 29 luglio 1925 con cui è stato indetto un concorso per titoli al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma;

Visto il verbale definitivo in data 7 aprile 1926 della Commissione giudicatrice del concorso nominata con decreto Ministeriale del 29 dicembre 1925;

Determina:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti riconosciuti idonei al posto di vice direttore della Regia zecca in Roma:

1° Ing. Bonanni Lorenzo, con punti 85/100, ex combattente, insignito di medaglia d'argento al valor militare, invalido di guerra;
2° Ing. Carisano Domenico, con punti 85/100;
3° Ing. Zerbo Manlio, con punti 75/100;
4° Ing. Massa Luigi, con punti 70/100;
5° Ing. Andreotti Amedeo, con punti 65/100.

Art. 2.

Il signor ing. Bonanni Lorenzo è dichiarato vincitore del concorso per titoli al posto di vice direttore della Regia zecca.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 14 aprile 1926.

Il Ministro: VOLPI.

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli a 46 posti da ufficiale inferiore nel ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli a n. 46 posti da ufficiale inferiore nelle categorie motoristi, montatori, armieri-artefìcieri, fotografi e stazionari nell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nelle categorie radioelettricisti e radioaerologisti del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Motoristi	2	6	8
Montatori	2	6	8
Armieri-artefìcieri	1	3	4
Fotografi	1	2	3
Stazionari	4	12	16
Radioelettricisti	1	3	4
Radioaerologisti	1	2	3
TOTALE	12	34	46

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione.

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica: A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze: VOLPI.

NOTIFICAZIONE DI CONCORSO.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli a n. 46 posti da ufficiale inferiore nelle categorie motoristi e montatori, armieri-artefìcieri, fotografi e stazionari nell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nelle categorie radioelettricisti e radioaerologisti del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) secondo la ripartizione qui di seguito indicata:

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Motoristi	2	6	8
Montatori	2	6	8
Armieri-artefìcieri	1	3	4
Fotografi	1	2	3
Stazionari	4	12	16
Radioelettricisti	1	3	4
Radioaerologisti	1	2	3
TOTALE	12	34	46

Art. 2.

La carriera degli ufficiali stessi è limitata al grado di capitano.

Gli stipendi e le indennità sono quelli previsti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo dal grado di sottotenente incluso al grado di capitano incluso che alla data del 1° gennaio 1926 abbiano compiuto il 32° od il 39° anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50, salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il servizio comunque prestato in Aeronautica.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente o in congedo provenienti dai sottufficiali, che hanno percorso tutta la loro carriera in servizio aeronautico, dal grado di soldato o di marinaio fino alla data del presente decreto, possono essere ammessi in deroga ai limiti di età di cui al precedente articolo.

Art. 5.

I concorrenti devono possedere la incondizionata idoneità fisica al servizio militare da accertarsi prima della nomina mediante visita medica.

Di tale accertamento sono esenti i concorrenti che alla data della presente notificazione si trovano in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande redatte in carta da bollo da L. 3, dovranno pervenire — per il tramite gerarchico — al Commissariato per l'aeronautica, Ufficio personale militare, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno corredate dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero, in data non anteriore al 30 novembre 1925, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile.

c) certificato generale del casellario, anteriore di non più di tre mesi alla data della presentazione della domanda rilasciato dal competente Tribunale civile e penale e vidimato dal presidente del Tribunale;

d) copia conforme dello stato di servizio militare autenticato dall'autorità competente;

e) titoli di studio posseduti in originale o in copia debitamente autenticati;

f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento al servizio prestato nell'Aeronautica;

g) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1923, n. 1173.

I concorrenti che alla data della presente notificazione si trovino in attività di servizio, sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *c*).

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti, nel modo che crederà più opportuno indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso, senza indicarne il motivo, coloro le cui informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Avverso tali esclusioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Una Commissione composta da:

1 generale di divisione o di brigata aerea, presidente;
1 colonnello dell'arma aeronautica, membro;
1 ufficiale superiore dell'arma aeronautica, membro;
1 ufficiale superiore del Genio aeronautico, membro;
1 ufficiale superiore del corpo di commissariato, membro;
1 capitano, segretario senza voto,

procederà all'esame delle domande e dei titoli ed alla formazione della graduatoria per ogni grado e categoria.

Art. 9.

I candidati risultati idonei verranno assunti con il proprio grado e nella categoria prescelta in relazione ai posti disponibili di cui all'art. 1 della presente notificazione e nella successione decrescente delle rispettive classifiche di graduatoria risultanti dall'applicazione della formula:

Classifica di graduatoria $= A + E + G + M$,

ove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di servizio prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età, espressa in mesi interi trascurandone le frazioni;

E, l'età del concorrente al 31 dicembre 1925 espressa in mesi interi trascurandone le frazioni;

G, il merito di guerra ed aeronautico risultante dall'applicazione della seguente tariffa:

a) per ogni campagna di guerra, punti 6;

b) per ogni medaglia al valor militare, punti 18, 12 e 6, rispettivamente se d'oro, d'argento o di bronzo;

c) per ogni croce di guerra, punti 3;

d) per servizi speciali aeronautici di guerra, 1 punto da 0 a 10 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;

e) per servizi aeronautici di pace 1 punto da 0 a 5 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;

M, il merito professionale espresso in punti, da 60 incluso a 100 incluso, per votazione su giudizio della Commissione in base all'esame dei titoli di studio, degli incarichi tenuti e dei meriti professionali acquistati dai concorrenti.

A parità di classifica di graduatoria la preferenza è data alla maggiore età.

Art. 10.

I candidati idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili del proprio grado e della categoria prescelta, saranno esclusi dall'ammissione, salvo la facoltà all'Amministrazione di nominare nel grado inferiore un maggior numero di ufficiali corrispondente all'eventuale deficienza nel grado superiore.

Il candidato ha la facoltà di rinunciare entro il decimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso al posto assegnatogli.

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica:
A. BONZANI.

Modificazione al concorso per titoli a 46 posti da ufficiale inferiore del ruolo specializzati dell'arma aeronautica.

IL CAPO DEL GOVERNO PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO E MINISTRO SEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il decreto 25 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1925, registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 499, col quale è stata approvata una notificazione di concorso per il reclutamento di n. 46 ufficiali inferiori del ruolo specializzati dell'arma aeronautica;

Di concerto col Ministro Segretario di Stato per le finanze;

Decreta:

L'art. 3 della notificazione di concorso per il reclutamento di n. 46 ufficiali inferiori del ruolo specializzati dell'arma aeronautica, notificazione approvata con decreto 25 settembre 1925, registrato alla Corte dei conti il 25 novembre 1925, registro n. 1 Aeronautica, foglio n. 499, è sostituito dal seguente:

« Art. 3. — Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali inferiori del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo, i quali, alla data del 10 maggio 1925 prestavano comunque servizio nella Regia aeronautica, e che alla data del 1° gennaio 1926 abbiano compiuto il 32° od il 39° anno di età, rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50; salvo le eccezioni di cui al successivo articolo ».

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1926.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

p. Il Ministro:
A. BONZANI.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DELLE PRIVATIVE — DIVISIONE LOTTO

SEZIONE III

AVVISO DI CONCORSO.

A tutto il giorno 19 maggio 1926 è aperto il concorso fra ricevitori del lotto personalmente esercenti pel conferimento dei sottoindicati banchi a titolo di promozione.

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				Collettorie che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto ... febbraio ..., n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						Riscossioni				Aggi						
						Esercizi				Esercizi						
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1922-23	1923-24	1924-25	Media	1922-23	1923-24	1924-25	Media		Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
								2° ESPERIMENTO								
6	Venezia	—	Venezia	—	—	577242	598302	646373	607306	34162	35215	37619	35665	11679	14785	16832
2	Milano	—	Milano	—	—	463913	534509	604569	567664	28496	37025	35528	33683	10917	14078	15841
113	Napoli	—	Napoli	—	—	528571	550088	570003	549556	31729	32804	33800	32778	10568	13547	15389
147	S. Giorgio a Crem..	Napoli	Napoli	—	—	353489	379600	389492	374194	22074	24280	24775	24010	10794	9790	11005
46	Verona	Verona	Venezia	Zevio	3847	315786	310896	319504	325395	22589	20641	21275	21502	9387	8715	9751
113	Siena	Siena	Firenze	—	—	204963	330928	349888	295260	15548	21847	22794	20063	8518	8098	9031
1	Roma	—	Roma	—	—	271149	281706	288633	280496	18857	19385	19732	19325	5395	7782	8662
41	Milano.	—	Milano	—	—	248899	273792	281546	268079	17745	18990	19377	18704	6156	7516	8352
311	Trapani	Trapani	Palermo	—	—	232558	215036	255238	234277	16927	16051	18061	17013	6757	6791	7506
590	Potenza	Potenza	Napoli	—	—	126251	230265	345874	234130	11613	16813	22594	17007	6753	6788	7503
37	Palermo	—	Palermo	—	—	216196	191863	257688	221915	16109	14893	18134	16379	4267	6519	7189
57	Roma	—	Roma	—	—	191558	210032	231303	210964	14878	15801	11865	15848	4057	6292	6924
5	Milano	—	Milano	—	—	183733	204754	243920	210802	14480	15538	17496	15840	4054	6288	6920
75	Udine	Friuli	Venezia	Tricesimo Mortegliano Pasian Schiavonesco	17936 * *	229792	171164	160408	187122	16790	13858	13320	14656	5398	5781	6328
80	Viterbo	Roma	Roma	—	—	151440	186371	211137	182982	12872	14618	15857	14449	5279	5692	6224
119	Alessandria . .	Alessandria	Torino	—	—	163894	172743	187265	174634	13495	13937	14663	14032	5040	5513	6016
231	Ottaiano . . .	Napoli	Napoli	—	—	160109	179478	176548	172045	13305	14274	14127	13902	4963	5458	5951
518	Eboli	Salerno	Napoli	—	—	155722	197034	161554	171437	13086	15152	13378	13872	4945	5445	5936
250	Pianura	Napoli	Napoli	Soccavo	43033	155383	156242	167291	159639	13069	13112	13665	13282	4605	5192	5641
32	Torino	—	Torino	—	—	123370	147211	201224	157268	11468	12661	15361	13163	3024	5141	5581
45	Ruvo di Puglia	Bari	Bari	—	—	149979	141384	166323	152562	12799	12369	13616	12928	4401	5040	5464
242	Sulmona . . .	Aquila	Roma	Castelvecchio	6529	134477	146017	174282	151592	12024	12601	14014	12880	4373	5020	5440
260	Casteltermini .	Girgenti	Palermo	S. Biagio Platani	8928	124844	114766	132823	124144	11542	11038	11941	11507	3580	4431	4573
37	Sottomarina .	Venezia	Venezia	—	—	120966	111803	105908	112892	11348	10390	10596	10945	3257	4190	4472
87	Savigliano . . .	Cuneo	Torino	—	—	117922	104756	113081	111920	11196	10538	10954	10896	3220	4169	4448
281	Sparanise . . .	Caserta	Napoli	S. Antonio Pizzone Visciano	* *	103035	103537	117960	109178	10452	10627	11198	10759	3150	4111	4379
52	Milano	—	Milano	—	—	96893	118303	110622	108603	10083	11215	10831	10700	2080	4089	4354
113	Alezio	Lecce	Bari	Sannicola Tuglie	29300 31245	109027	123203	91937	108056	10751	11460	9736	10649	3117	4064	4324
499	Vietri sul Mare	Salerno	Napoli	Raito	27379	97390	108582	113535	106502	10117	10729	10977	10608	3072	4046	4304
307	Ragusa	Siracusa	Palermo	—	—	8770	93307	124919	102008	9439	9837	11545	10273	2941	3902	4136
257	Bondeno . . .	Ferrara	Venezia	—	—	96879	95048	69926	87284	10082	9953	8195	9410	2518	3532	3705
1[illegible]	Merate	Como	Milano	Brivio	12182	79032	82046	77168	79432	8836	9043	8702	8860	2202	3297	3430
18[illegible]	Crema.	Cremona	Milano	—	—	68842	74289	75113	72748	8119	8500	8558	8392	2090	3096	3196
91	Rho.	Milano	Milano	Cornaredo Parabiago	* 99342	69492	71322	73674	71496	8164	8293	8457	8305	2063	3059	3152
65	Melzo	Milano	Milano	—	—	74119	68569	53784	65491	8488	8100	7065	7884	1890	2879	2942

NUMERO E SEDE DI CIASCUN BANCO				COLLETTORIE che ne dipendono		PRODOTTI REALIZZATI DAL BANCO durante gli ultimi tre esercizi finanziari in base alle cui medie viene indetto il presente concorso								Cauzione prescritta a garanzia dell'esercizio del Banco (R. decreto 15 febbraio 1925, n. 378)	Minimo dell'aggio medio effettivo con cui gli aspiranti possono utilmente concorrere	
						RISCOSSIONI				AGGI						
						Esercizi			Media	Esercizi			Media			
Numero	Comune	Provincia	Compartimento	Sede	Riscossione media in base all'ultimo triennio	1922-23	1923-24	1924-25		1922-23	1923-24	1924-25			Se nominati prima dell'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623	Se nominati dopo l'attuazione della legge 22 luglio 1906, n. 623
									3° ESPERIMENTO							
16	Milano	—	Milano	—	—	847901	903933	922162	891362	47700	50497	51408	49868	17142	Qualunque	
319	Marsala	Trapani	Palermo	Petrosino	*	280574	263952	325428	289984	19328	18497	21571	19798	8364	Id.	
5	Trieste	Trieste	Venezia	—	—	216286	230402	253602	233430	16114	16820	17980	16971	6734	Id.	
223	Teramo	Teramo	Roma	—	—	200845	237800	250493	229713	15342	17190	17825	16786	6627	Id.	
40	Roma	—	Roma	—	—	186086	203144	193640	194290	14604	15457	14982	15014	3737	Id.	
121	Orbetello	Grosseto	Roma	Monte Argentario	*	120536	135537	134819	130297	11327	12077	12041	11815	3759	Id.	
				Porto S. Stefano	*											
				Pitigliano	4183											
263	Cammarata	Girgenti	Palermo	S. Giov. Gemini	30834	106854	78156	199019	128009	10642	8770	15250	11554	3691	Id.	
154	Livorno	Livorno	Firenze	—	—	112731	104823	135410	117655	10937	10541	12071	11183	3394	Id.	
118	Monselice	Padova	Venezia	—	—	111244	112736	112782	112254	10862	10937	10939	10913	3239	Id.	
24	Monopoli	Bari	Bari	—	—	71010	99141	106159	92113	8273	10240	10608	9707	2658	Id.	
250	Guastalla	Reg. Emilia	Firenze	Brescello	5921	77818	73127	79061	76669	8747	8419	8834	8667	2212	Id.	
				Casteln. di Sotto	3842											
				Novellara	8660											
				Poviglio	2358											
				Reggiolo	3693											
				Villarotta	*											
509	Minori	Salerno	Napoli	Ravello	6812	91671	61929	74630	76077	9717	7635	8524	8625	2194	Id.	
381	Monteleone Calabro	Catanzaro	Palermo	Serra S. Bruno	5449	88316	70460	75726	78167	9489	8232	7600	8440	2254	Id.	
				Fabrizia	*											
				Arena	*											
				Cessaniti	579											
73	Borgo a Mozzano	Lucca	Firenze	Barga	5958	53819	61426	74969	63405	7067	7600	8548	7738	1829	Id.	
				Casteln. Carfagn.	31323											
				Bagni di Lucca	9475											
				Fornaci di Barga	3296											
133	Ortanova	Foggia	Bari	—	—	62211	68880	55566	62219	7655	8121	7190	7655	1795	Id.	
245	Lacco Ameno	Napoli	Napoli	—	—	59092	45434	44353	49626	7436	6389	6292	6706	1431	Id.	

(*) Le collettorie con asterisco s'intendono chiuse temporaneamente.

Un settimo della parte eccedente le L. 5000 dell'aggio lordo annualmente liquidato sarà attribuito alla Cassa sovvenzioni (art. 1 Regio decreto-legge 4 giugno 1925, n. 886) e, per essa all'Opera di previdenza a favore dei personali civili e militari dello Stato e dei loro superstiti (art. 54 del Testo Unico delle leggi sul Lotto, approvato con Regio decreto 29 luglio 1925, n. 1456); sull'intero ammontare dello stesso aggio lordo sarà trattenuto il 3 per cento a favore del Fondo di previdenza dei ricevitori del Lotto (art. 53 T. U. citato).

Il concessionario ha, fra gli altri, l'obbligo dell'esercizio personale.

Le domande redatte in carta da bollo da lire due, distintamente per ogni banco, e corredate di tutti quei documenti che gli aspiranti credessero utile di produrre nel proprio interesse, dovranno pervenire od essere presentate alle Intendenze di finanza (sedi di Compartimento del Lotto) da cui gli aspiranti dipendono, non più tardi del suindicato giorno 19 maggio 1926 durante l'orario d'ufficio.

Le domande dovranno essere redatte secondo la seguente formula:

« Il sottoscritto Ricevitore del Lotto al Banco n. . . . in . . . . chiede di essere ammesso al concorso indetto con avviso in data 9 aprile 1926 pel conseguimento del Banco n. . . . in . . . . ».

(*Data e firma del richiedente*)

Roma, 9 aprile 1926.

Il direttore capo della divisione
A. SEPE.

TOMMASI CAMILLO, *gerente*. Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato.